

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE DI GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza nella causa promossa da:

PARTE

Avv. [REDACTED]

CONTRO

BANCA

Avv.ti MATTARELLI e [REDACTED]

Addì 30/05/2023 davanti al Giudice Andrea Del Nevo è presente l'Avv. [REDACTED] per l'Avv. Mattarelli, il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate con la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. e nel merito si riporta alle difese svolte nei precedenti scritti difensivi.

Il Giudice

ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, invita la parte presente all'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale decide la causa dando lettura della motivazione e del dispositivo, esentando la stessa, su sua richiesta, dal presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice

Andrea Del Nevo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Unico Andrea Del Nevo

ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile (R.G. [REDACTED] promossa da:

PARTE

e PARTE

- Avv. [REDACTED]

CONTRO

BANCA

- Avv. ti [REDACTED] e Mattarelli

MOTIVI DELLA DECISIONE

PARTE e PARTE hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso nei loro confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il [REDACTED] con cui gli è stato ordinato di pagare in solido alla BANCA [REDACTED] euro, per il mancato versamento di rate del contratto di finanziamento chirografario dell'importo di [REDACTED] euro, stipulato il [REDACTED] dalla sola PARTE con la CEDENTE con gli altri opposenti come coobbligati in solido.

Il credito residuo di tale finanziamento è stato preso in carico dal BANCA [REDACTED] quale incorporante per fusione dal [REDACTED] la BANCA [REDACTED] a cui il [REDACTED] era stato ceduto il credito dalla CEDENTE

L'opposizione in esame è fondata su alcune eccezioni.

In ordine alle prime due (mancata comunicazione ad PARTE della cessione del credito dalla CEDENTE alla BANCA e la presunta transazione intervenuta tra le parti "nell'anno 2018") si richiamano le condivisibili considerazioni svolte dal Giudice precedente a pagina 2 nella sua ordinanza del [REDACTED] che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, da intendersi qui integralmente trascritte.

La terza, concernente la presunta mancanza di prova del credito, è superata dalla produzione integrativa n. 13) della fase monitoria, contenente gli estratti a scalare del conto corrente n. [REDACTED] acceso il [REDACTED] da PARTE su cui è stato appoggiato il successivo finanziamento.

Le ultime eccezioni (omessa pattuizione della misura degli interessi di mora e mancanza del prospetto di sintesi) confliggono con la produzione n. 3) della fase monitoria, nella quale sono contenute tutte le indicazioni in questione

Al rigetto delle eccezioni degli opposenti consegue la loro condanna in solido a:

- pagare all'opposta l'importo del decreto opposto, confermando quest'ultimo anche in punto provvisoria esecutività.
- rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma richiesta, escluso quello della fase istruttoria, non espletata.

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma anche in punto provvisoria esecutività.

CONDANNA gli opposenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in [REDACTED] euro per compensi, oltre accessori di legge.

Genova, 30/5/23

Il Giudice Unico Civile
Andrea Del Nevo